

UCI RECUPERO E SVILUPPO S.p.A.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA SUA EVOLUZIONE	4
1.1. NATURA E CARATTERI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	4
1.2. PRESUPPOSTI E LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	4
1.3. CRITERI DI IMPUTAZIONE OGGETTIVA DELLA RESPONSABILITÀ	4
1.4. CRITERI SOGGETTIVI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ	5
1.5. I REATI COMMESSI DA SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE.....	6
1.6. I REATI COMMESSI DA SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA.....	6
1.7. INDICAZIONI DEL DECRETO IN ORDINE ALLE CARATTERISTICHE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE"	6
1.8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	8
1.9. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	8
1.10. IL TENTATIVO.....	9
1.11. LE SANZIONI.....	9
1.12. LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.....	9
1.13. LE SANZIONI INTERDITTIVE	10
1.14. RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	11
1.15. I REATI E GLI ALTRI ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI	12
2. LE LINEE GUIDA ELABORATE DA CONFINDUSTRIA	25
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI UCI RECUPERO E SVILUPPO S.P.A.	27
3.1. IL GRUPPO ODEON CINEMAS ED UCI RECUPERO E SVILUPPO S.P.A.	27
3.2. LA GENESI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI UCI RECUPERO E SVILUPPO S.P.A., LE FINALITÀ E LA METODOLOGIA SEGUITA.	28
3.3. LA STRUTTURA DEL MODELLO	31
3.4. ADOZIONE DEL MODELLO E MODIFICHE ALLO STESSO	31
3.5. COMUNICAZIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE	32
4. IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI UCI RECUPERO E SVILUPPO S.P.A.	35
4.1. IL MODELLO DI GOVERNANCE.....	35
4.2. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DELLA UCI RECUPERO E SVILUPPO S.P.A. E DELLA CAPOGRUPPO UCI ITALIA S.P.A.	35
4.3. GOVERNO SOCIETARIO	36
4.4. ATTRIBUZIONE DI POTERI.....	37
4.5. SISTEMA RETRIBUTIVO.....	38
4.6. PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE	38
4.7. LE PROCEDURE SECONDO IL SARBANES-OXLEY ACT	39
4.8. PIANIFICAZIONE, BUDGET, REPORTING E CONTROLLO DI GESTIONE E DEI FLUSSI FINANZIARI	39
4.9. LA GESTIONE OPERATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO	40
5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	42
5.1. PREMESSA	42
5.2.COMPOSIZIONE E NOMINA	42
5.3DURATA IN CARICA, CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI	44
5.4FUNZIONI E POTERI	45
5.5.MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIAPPORTO AGLI ORGANI SOCIETARI	46
5.6FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO	47
5.7SEGNALAZIONI	48
5.8MODALITÀ DI INFORMAZIONE E SEGNALAZIONE	49
5.9GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE E RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	50
6. IL SISTEMA SANZIONATORIO	52
6.1. IN GENERALE	52
6.2. MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	52
6.2.1. SISTEMA DISCIPLINARE	52
6.2.2 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DIRETTIVI	54

6.2.3. MISURE NEI CONFRONTI DI CONSULENTI, COLLABORATORI E CONTROPARTI CONTRATTUALI	55
6.2.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	55
7. PRESTAZIONI DI SERVIZI INFRAGRUPPO	57
7.1. PRESTAZIONI DI SERVIZI SVOLTE A FAVORE DI SOCIETÀ DEL GRUPPO.....	57
7.2. PRESTAZIONI DI SERVIZI SVOLTE DA SOCIETÀ DEL GRUPPO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ.....	58

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA SUA EVOLUZIONE

1.1. NATURA E CARATTERI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, emanato in attuazione dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* (il **"Decreto"**) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ha introdotto, per la prima volta in Italia, una responsabilità diretta dell'ente per la commissione di taluni reati, specificamente indicati nel Decreto, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da parte di soggetti funzionalmente legati allo stesso, in posizione sia apicale che subalterna.

Come espressamente previsto nel Decreto, la responsabilità amministrativa dell'ente relativamente alla commissione di uno dei reati per cui è normativamente prevista si aggiunge, e non si sostituisce, a quella della persona fisica che ne è l'autore ed è a questa strettamente connessa.

Tale responsabilità, a norma dell'art. 8 del Decreto, sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e sussiste, altresì, anche nel caso in cui il reato commesso dalla persona fisica (c.d. reato presupposto) si sia estinto nei confronti di questa per una causa diversa dall'amnistia.

1.2. PRESUPPOSTI E LIMITI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Nel rispetto del principio di legalità previsto dall'art. 25 della Costituzione, richiamato dall'art. 2 del Decreto, l'ente *"non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto"*.

Conseguentemente, la commissione da parte dei soggetti in posizione apicale o subalterna di reati diversi da quelli indicati nel Decreto, e nelle leggi che lo richiamano, non determina la responsabilità amministrativa dell'ente.

1.3. CRITERI DI IMPUTAZIONE OGGETTIVA DELLA RESPONSABILITÀ

La realizzazione di uno dei reati indicati nel Decreto costituisce il primo dei presupposti per l'affermazione della responsabilità dell'ente, che risulta in ogni caso subordinata alla sussistenza di ulteriori presupposti di natura oggettiva e soggettiva.

Gli ulteriori presupposti di natura oggettiva attengono alla necessità che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente e da parte di uno dei soggetti indicati nel Decreto.

L'ente non risponde, invece, del reato, a norma dell'art. 5, comma 2 del Decreto, se il fatto è commesso da uno dei soggetti indicati nel Decreto *"nell'interesse esclusivo proprio o di terzi"*.

Il reato si intende commesso nell'interesse dell'ente quando lo scopo di chi lo commette è di favorirlo, indipendentemente dall'effettivo conseguimento per l'ente di qualsiasi profitto o utilità; mentre si intende a vantaggio dell'ente, quando la sua realizzazione ha comportato per l'ente un qualsiasi profitto o utilità, indipendentemente dall'intenzione dell'autore del reato.

Il reato deve, inoltre, essere commesso da soggetti funzionalmente legati all'ente, ed, in particolare, ai sensi dell'art. 5 del Decreto:

- *"da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso"* (i.c.d. soggetti in posizione apicale);
- *"da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale"* (i.c.d. soggetti in posizione subalterna).

Rientrano nei **"soggetti in posizione apicale"**: il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di uno stabilimento, nonché i soggetti che esercitano in via *di fatto* la gestione e il controllo dell'ente, quali l'amministratore di fatto o il c.d. socio sovrano.

Sono ricompresi nei **"soggetti in posizione subalterna"**: i lavoratori dipendenti, ma anche i terzi cui l'ente affida l'espletamento di incarichi da svolgersi sotto la direzione e la vigilanza dei soggetti in posizione apicale.

Se il reato è commesso da più persone in concorso tra loro (art. 110 Codice Penale) sarà sufficiente, ai fini della responsabilità dell'ente, che il soggetto funzionalmente legato all'ente abbia fornito un contributo, anche soltanto morale, alla realizzazione del reato.

1.4. CRITERI SOGGETTIVI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA'

Il Decreto individua, agli artt. 6 e 7, una causa di esclusione della responsabilità, nella adozione ed efficace attuazione da parte dell'ente, prima della commissione del reato, di un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello in concreto verificatosi (il **"Modello"**).

Il Decreto non pone a carico dell'ente l'obbligo giuridico di dotarsi di un Modello. Tuttavia, qualora, l'ente non si doti ed attui efficacemente un Modello conforme alle prescrizioni del Decreto non potrà andare esente da responsabilità, sempre che ricorrano i presupposti di natura oggettiva per l'affermazione della sua responsabilità.

Il Decreto configura, sotto questo profilo, una forma di colpevolezza per omissione organizzativa, riconducibile alla mancata adozione ovvero al mancato rispetto di standard doverosi attinenti alla organizzazione e all'attività dell'ente.

1.5. I REATI COMMESSI DA SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE

Per i reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 del Decreto stabilisce una presunzione relativa di responsabilità dell'ente, prevedendo che l'ente va esente da responsabilità se prova che:

- a) *“l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;*
- b) *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”;*
- c) *“le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”;*
- d) *“non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)”.*

Al fine di escludere la responsabilità dell'ente tali condizioni devono concorrere congiuntamente.

1.6. I REATI COMMESSI DA SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA

Per i reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'art. 7 del Decreto stabilisce che l'ente ne risponde *“solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza”.*

La responsabilità dell'ente discende, pertanto, dall'inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza in capo ai soggetti in posizione apicale o a quelli da questi delegati.

Tale inosservanza non è configurabile *“se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.*

Per il Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello realizzato costituisce, dunque, adempimento dei doveri di direzione e controllo gravanti sui vertici dell'ente e, per questa ragione, opera come esimente della sua responsabilità.

1.7. INDICAZIONI DEL DECRETO IN ORDINE ALLE CARATTERISTICHE DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE”.

Il Decreto non disciplina analiticamente natura e caratteristiche del Modello, limitandosi a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente diversi in relazione alle categorie di soggetti che potrebbero commettere il reato.

Per prevenire i reati che potrebbero essere commessi dai soggetti in posizione apicale, il Modello, a norma dell'art. 6, comma 2, del Decreto deve:

- “a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*

- b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- e) *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".*

A norma dell'art. 6, comma 2-bis, del Decreto, introdotto dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179 e successivamente modificato con D.Lgs. 30 marzo 2023 n. 23, il Modello deve prevedere *"ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE)2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)."*

Ed infatti è divenuta effettiva a far data dal 15 luglio 2023 la normativa sopra richiamata *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*.

In particolare, i Modelli devono prevedere canali che consentano a soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione (dai dipendenti ai lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti che prestano la loro attività per la società, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, azionisti e membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese e qualsiasi persona che lavori sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori) di segnalare violazioni di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo e che abbiano ad oggetto, tra l'altro, le condotte illecite rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti da reato oppure la violazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati.

Il sistema di segnalazione e le tutele riconosciute al segnalante sono le medesime applicate alle segnalazioni aventi ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali previsti dalla legge (inclusi quelli anche non espressamente previsti che includano appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi) e atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea ovvero atti od omissioni riguardanti il mercato interno.

La normativa specifica che le società devono attivare canali di segnalazione che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità

del segnalante, della persona segnalata o menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione della segnalazione deve essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione ovvero a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

Per prevenire i reati che potrebbero essere commessi dai soggetti in posizione subalterna, il Modello, a norma dell'art. 7, comma 3, del Decreto deve prevedere *“in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”*.

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, il Decreto, all'art. 7, comma 4, richiede:

- a) *una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;*
- b) *un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.”*

1.8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6 del Decreto prevede che l'ente può andare esente da responsabilità se prova che l'organo dirigente ha, fra l'altro, *“affidato il compito di vigilare sul corretto funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*.

L'affidamento di tali compiti ad un Organismo di Vigilanza e il corretto ed efficace svolgimento degli stessi costituiscono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità dell'ente.

L'art. 7, comma 4, del Decreto precisa, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre alla istituzione di un sistema disciplinare, anche una verifica periodica di detto sistema da parte dell'Organismo di Vigilanza.

1.9. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

L'art. 4 del Decreto stabilisce che l'ente può essere chiamato a rispondere anche per taluni reati commessi all'estero a condizione che:

- a) il reato sia stato commesso all'estero da uno dei soggetti indicati nell'art. 5 del Decreto;
- b) l'ente abbia la sede principale nel territorio dello Stato Italiano;
- c) ricorrano i casi e le condizioni previste dagli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 c.p.;
- d) nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, detta richiesta sia stata formulata anche nei confronti dell'ente;
- e) non proceda nei confronti dell'ente lo Stato del luogo in cui è commesso il reato.

1.10. IL TENTATIVO

La responsabilità amministrativa dell'ente sussiste, rispetto a reati-presupposto costituenti delitto, anche nel caso di tentativo (art. 56 del Codice Penale).

1.11. LE SANZIONI

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono, a norma dell'art. 9 del Decreto:

- a) *la sanzione pecuniaria;*
- b) *le sanzioni interdittive;*
- c) *la confisca;*
- d) *la pubblicazione della sentenza".*

Il Decreto stabilisce che le sanzioni pecuniarie sono *sempre* applicabili (art. 10, comma 1), mentre le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, solo per i reati per i quali sono espressamente previste e nei casi di particolare gravità (art. 13).

Il Decreto prevede, inoltre, la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato e che può essere disposta anche per equivalente (art. 19) e la pubblicazione della sentenza di condanna che può essere disposta solo nel caso in cui nei confronti dell'ente sia applicata una sanzione interdittiva e consiste nella pubblicazione della condanna per una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale (art. 18).

Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

1.12. LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata *per quote* in numero non inferiore a cento né superiore a mille (art. 10, comma 2 del Decreto); l'importo di una quota va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1549 (art. 10, comma 3 del Decreto).

Il numero delle quote è determinato dal giudice tenendo conto:

- a) della gravità del fatto;
- b) del grado della responsabilità dell'ente;
- c) dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota viene fissato, invece, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

L'art. 12 del Decreto prevede casi di riduzione della sanzione pecuniaria, nella misura della metà, se, alternativamente, *"l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse*

proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo" o "il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità". In tali casi, la sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore ad € 103.291.

La sanzione pecuniaria è, inoltre, ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, *"l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è, comunque, efficacemente adoperato in tal senso, ovvero è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi"*. Concorrendo entrambe le condizioni, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi, fermo restando, in ogni caso, che la sanzione non potrà essere inferiore ad € 10.329.

1.13. LE SANZIONI INTERDITTIVE

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria rispetto alla quale hanno natura maggiormente afflittiva.

Le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto sono:

- "a) *l'interdizione dall'esercizio dell'attività;*
- b) *la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;*
- c) *il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;*
- d) *l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;*
- e) *il divieto di pubblicizzare beni o servizi."*

Le sanzioni interdittive, a norma dell'art. 13, si applicano soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- "a) *l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità e il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale ovvero, alternativamente, da soggetti sottoposti alla altrui direzione sempre che, in questa ultima ipotesi, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;*
- b) *nei casi di reiterazione degli illeciti."*

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi nei casi previsti nell'art. 16 del Decreto.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate, ai sensi dell'art. 45 del Decreto, anche in via cautelare, su richiesta del pubblico ministero, quando sussistono gravi indizi della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

L'art. 17 del Decreto prevede, tuttavia, che le sanzioni interdittive non si applicano se l'ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- "a) *ha risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;*
- b) *ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*
- c) *ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca."*

Concorrendo tutte e tre le condizioni, la sanzione interdittiva non è applicabile, ferma restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.

1.14. RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Il Decreto stabilisce, all'art. 27, che *"dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria"* l'ente risponde *"con il suo patrimonio o fondo comune"*. La disposizione esclude, pertanto, una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente.

Il Decreto disciplina, poi, agli artt. 28-32, il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

Il Decreto stabilisce, in particolare, all'art. 28, che *"nel caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto"*: il nuovo ente risponderà, pertanto, delle sanzioni applicabili all'ente originario per fatti commessi anteriormente alla trasformazione, non determinando la trasformazione l'estinzione dell'ente originario ma soltanto una modificazione della sua struttura organizzativa.

Il successivo art. 29 del Decreto disciplina, invece, la responsabilità amministrativa dell'ente nel caso di fusione anche per incorporazione, stabilendo che, in tali casi, l'ente risultante dalla fusione *"risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione"*. Al subentrare dell'ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi - che, per effetto della fusione, sono ormai estinti - consegue, quindi, per espressa previsione del Decreto, anche il trasferimento in capo all'ente scaturito dalla fusione della responsabilità amministrativa per i reati di responsabilità degli enti partecipanti alla fusione.

Il Decreto precisa, tuttavia, che se la fusione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, deve tener conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile e non dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione parziale, il Decreto prevede, all'art. 30, che l'ente scisso rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto ma che l'ente o gli enti beneficiari della scissione - e, cioè, gli enti ai quali è pervenuto (in parte) il patrimonio dell'ente scisso - *"sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto"*.

Analoga obbligazione solidale è prevista dal Decreto a carico degli enti beneficiari della scissione nel caso di scissione totale.

In entrambi i casi di scissione, l'obbligazione solidale degli enti beneficiari è limitata peraltro *“al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato”*.

Il Decreto disciplina, infine, all'art. 33, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda stabilendo che nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nel cui ambito di attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente.

L'obbligazione è, tuttavia, limitata alle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza (art. 33, comma 2).

1.15. I REATI E GLI ALTRI ILLECITI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

La Sezione III del Decreto costituisce la parte speciale del sistema di responsabilità degli enti e contiene alcuni gruppi di reati (delitti e contravvenzioni) che possono far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente.

Il catalogo dei reati è stato ampliato rispetto a quello originariamente contenuto del Decreto.

Si riportano, di seguito, le rubriche di tutti i reati presi in considerazione dal Decreto. Nella Parte Speciale sono descritti i reati ritenuti rilevanti per UCI Recupero e Sviluppo S.p.A. ai fini del Modello.

(A) REATI DI INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24 del D. Lgs. 231/2001)¹

- Malversazione in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);

¹ Articolo modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e successivamente dall'art. 6-ter, comma 2, lettera a), del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n.137.

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

(B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DEL D.LGS. 231/2001)²

- Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- Delitti di cui all'art. 1, comma 11, Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, conv. con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133³.

(C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER DEL D.LGS. 231/2001)⁴

- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

² Articolo inserito dall'art. 7 della L. 18 marzo 2008, n. 48

³ Comma modificato dall'art. 1 comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133.

⁴ Articolo inserito dall'art. 2, comma 29, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(D) REATI DI PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ABUSO DI UFFICIO (ART. 25 DEL D.LGS. 231/2001)

- Peculato (art. 314 c.p.);⁵
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- ConcuSSIONE (art. 317 c.p.);
- CorRUZIONE per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- CorRUZIONE per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
- CorRUZIONE in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- CorRUZIONE di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concuSSIONE, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri. (art. 322-bis c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)⁶.

(E) FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS DEL D. LGS. 231/2001)⁷

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

⁵ Con l'art. 5 del D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 recante "Attuazione della Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" i reati di peculato (artt. 314 e 316 c.p.) e abuso di ufficio (art. 323) commessi a danno degli interessi finanziari dell'Unione europea sono stati inseriti nell'elenco dei reati presupposto.

⁶ Articolo inserito dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (cd. legge Spazzacorrotti).

⁷ Articolo inserito dall'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350 convertito, con modificazioni, nella L. 23 novembre 2001, n. 409; rubrica e testo modificati dall'art. 15 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni contraffatti (art. 474 c.p.).

(F) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS1 DEL D. LGS. 231/2001)⁸

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

(G) REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/2001)⁹

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizioni degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635, 3° comma, c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2365-bis c.c.)¹⁰;
- Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.);
- Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019¹¹ (art. 54 D. Lgs. 19/2023).

(H) DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER DEL D.LGS. 231/2001)¹²

⁸ Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. b), della L. 23 luglio 2009, n. 99.

⁹ Articolo inserito dall'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 e modificato dalla L. 28.12.2005, n. 262.

¹⁰ Articolo inserito dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38.

¹¹ Articolo inserito dall'art. 55, comma 1, lettera c), del D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

¹² Articolo inserito dall'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7.

(I) PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER 1 DEL D.LGS. 231/2001)¹³

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

(L) DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART. 25 QUINTES DEL D. LGS. 231/2001)¹⁴

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)¹⁵;
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

(M) REATI DI ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES DEL D.LGS. 231/2001)¹⁶

- Abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. 24.02.1998, n.58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

(N) REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001)¹⁷

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, co. 3, c.p.).

(O) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARI, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORIZICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES DEL D. LGS. 231/2001)¹⁸

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.c.)¹⁹

¹³ Articolo inserito dall'art. 8 della L. 9 gennaio 2006, n. 7.

¹⁴ Articolo inserito dall'art. 5 della L. 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone e, successivamente modificato dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38.

¹⁵ Articolo inserito dalla Legge 29 ottobre 2016 n. 199.

¹⁶ Articolo inserito dall'art. 9, comma 3, della L. 18 aprile 2005, n. 62.

¹⁷ Articolo inserito dall'art. 9, comma 1, della L. 3 agosto 2007, n. 123, sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

¹⁸ Articolo inserito dall'art. 63, comma 3, del D. Lvo 21 novembre 2007, n. 231.

¹⁹ Articolo inserito dalla Legge 15 dicembre 2014 n. 186.

(P) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25 OCTIES 1 DEL D. LGS. 231/2001)²⁰

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);
- Frode Informatica aggravata della realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.);
- Ogni altro delitto contro la fede pubblica (Titolo VII c.p.), contro il patrimonio (Titolo XIII c.p.) o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.).

(Q) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES DEL D. LGS. 231/2001)²¹

- Messa a disposizione del pubblico di un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta art. 171, comma 1, lett. a bis), L. 633/1941);
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore e la reputazione dell'autore (art. 171, co.3, L. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dal marchio SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, co.1, L. 633/1941);
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del titolare e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171 bis, co. 2, L. 633/1941);
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte dall'art. 171 ter, comma 1, L. 633/1941:
 - a) abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fotogrammi e

²⁰ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, del D. lgs. 8 novembre 2001, n. 184, successivamente modificato dall'art. 6-ter, comma 2, lettera b) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137.

²¹ Articolo inserito dall'art. 15, comma 7, lett. c), della L. 23 luglio 2009, n. 99.

- videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
- b) abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o di parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
- c) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
- d) detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
- e) ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
- f) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
- g) fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f bis);
- h) abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'art. 102 quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h);
- i) abusiva fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero la riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.²²

- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171 ter, comma 2, L. 633/1941:

²² Articolo modificato dall'art. 3 comma 1 della Legge 14 luglio 2023 n. 93

- a) riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett.a);
 - b) immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a bis);
 - c) realizzazione delle condotte previste dall'art. 171 ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
 - d) promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171 ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171 septies L. 633/1941);
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies L. 633/1941).

(R) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES DEL D.LGS. 231/2001 COME INTRODOTTO DALL'ART. 4 DELLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 116)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 c.p.).

(S) REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES DEL D. LGS. 231/2001)

- Reati previsti dal Codice penale:
 - a) Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
 - b) Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
 - c) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
 - d) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
 - e) Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
 - f) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
 - g) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
 - h) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.).
- Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) Inquinamento idrico (art. 137)

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
 - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);
 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).
- b) Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b);
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);
 - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo);
 - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5);
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6);
- c) Siti contaminati (art. 257):
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- d) Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis):
- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
 - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
 - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);

- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
 - e) Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260):
 - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
 - f) Inquinamento atmosferico (art. 279):
 - violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).
 - Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi:
 - a) importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2).
- Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa;
- b) falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
 - c) detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).
 - Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente:
 - a) Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).
 - Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi:
 - a) sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2);
 - b) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

(T) REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES DEL D. LGS. 231/2001)

- Delitto di impiego di più di tre lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno (art. 22, comma 12-bis, lett. a), del D.Lgs. n. 286/1998 (c.d. "Testo Unico Immigrazione");
- Delitto di impiego di lavoratori stranieri minori in età non lavorativa privi di regolare permesso di soggiorno (art. 22, comma 12-bis, lett. b), del TUI);
- Delitto di impiego di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno, sottoposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro (art. 22, comma 12-bis, lett. c), del TUI).
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter e 5 del D.Lgs. 286/1998 ("Testo Unico Immigrazione") che puniscono la promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri sul territorio italiano e le azioni dirette a procurarne illegalmente l'ingresso e le condotte volte a favorirne la permanenza in violazione del Testo Unico Immigrazione.

(U) RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES DEL D. LGS. 231/2001)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

(V) REATI TRANSNAZIONALI (ARTT. 3 E 10 L. 16 marzo 2006, n. 146)

L'art. 3 della Legge 146/2006 definisce reato transnazionale *"il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."*

A norma dell'art. 10 della L. 146/2006 ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche rilevano i seguenti reati:

- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 4161 bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, co.3, 3 bis, 3 ter e 5 del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

(W) FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES DEL D. LGS. 231/2001)²³

- Frode in competizioni sportive (art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 *“Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”*);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 *“Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”*).

(Y) REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUEDECIES DEL D.LGS. 231/2001)²⁴

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, D. Lgs. 10.03.2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. (Art. 3, D. Lgs. 10.03.2000, n. 74);
- Dichiarazione infedele (Art. 4, D. Lgs. 10.03.2000, n. 74);
- Omessa dichiarazione (Art.5, D. Lgs. 10.03.2000, n. 74);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8, D.Lgs. 10.03.2000, n. 74);
- Indebita compensazione (Art. 10-quater, D. Lgs. 10.03.2000, n. 74);
- Delitti previsti dal D. Lgs. 10.03.2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro²⁵.

(Z) REATI DI CONTRABBANDO (ARTICOLO 25-SEXIESDECIES DEL D.LGS. 231/2001)²⁶

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282, DPR 23.01.1973, n.43);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine. (Art. 283, DPR 23.01.1973, n.43);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci). (Art. 284, DPR 23.01.1973, n.43);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea) (Art. 285, DPR 23.01.1973, n.43);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286, DPR 23.01.1973, n.43);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287, DPR 23.01.1973, n.43);
- Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288, DPR 23.01.1973, n.43);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione. (Art. 289, DPR 23.01.1973, n.43);

²³ Articolo inserito dall' art. 5, comma 1, L. 3 maggio 2019, n. 39 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.”*

²⁴ Articolo inserito dall' art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”* e integrato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 recante *“Attuazione della Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”*.

²⁵ Articolo modificato dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156.

²⁶ Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 recante *“Attuazione della Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”*.

- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti. (Art. 290, DPR 23.01.1973, n.43);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291, DPR 23.01.1973, n.43);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri. (Art. 291-bis, DPR 23.01.1973, n.43);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. (Art. 291-ter, DPR 23.01.1973, n.43);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater, DPR 23.01.1973, n.43);
- Altri casi di contrabbando. (Art. 292, DPR 23.01.1973, n.43);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 295, DPR 23.1.1973, n.43).

(A1) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ARTICOLO 25-SEPTIESDECIES DEL D.LGS. 231/2001)²⁷

- Furto di beni culturali (Art. 518 bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.).

(B1) RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ARTICOLO 25-OCTIESDECIES DEL D.LGS. 231/2001)²⁸

- Riciclaggio di beni culturali (Art. 518 sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.).

²⁷ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 22.

²⁸ Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, della Legge 9 marzo 2022, n. 22.

2. LE LINEE GUIDA ELABORATE DA CONFINDUSTRIA

L'art. 6, comma 3, del Decreto prevede che i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria, rappresentative degli enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale può formulare osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

La prima Associazione di categoria a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria, la quale, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate nel maggio 2004, nel marzo 2008, marzo 2014 e, da ultimo a giugno 2021).

Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia.

Poiché UCI Italia S.p.A. (qui di seguito: “**UCI Italia**”), società a capo del gruppo UCI in Italia e socio unico di UCI Recupero e Sviluppo S.p.A. (qui di seguito: “**UCI Recupero e Sviluppo**”), è associata all'ANEM (Associazione Nazionale Esercenti Multiplex), che a sua volta aderisce all'ANICA (Associazione nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive – Multimediali), la quale è membro di Confindustria, il Modello di UCI Recupero e Sviluppo è adottato sulla base delle Linee Guida predisposte da quest'ultima. Il Modello di UCI Recupero e Sviluppo è conforme a quello adottato dalla capogruppo.

Alla luce delle Linee Guida di Confindustria, un adeguato sistema di controllo preventivo dovrebbe prevedere, **quanto ai reati dolosi** i seguenti elementi:

- **Codice Etico:** il sistema di controllo preventivo si basa, in primo luogo, sull'adozione di principi etici, i quali possano scongiurare la commissione dei Reati;
- **Sistema organizzativo:** il sistema organizzativo deve essere formalizzato e chiaro, in particolar modo per quel che attiene l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti attribuiti, con la specifica previsione dei principi di controllo;
- **Procedure manuali ed informatiche:** le procedure devono consentire di regolamentare l'attività, prevedendo idonei punti di controllo, anche attraverso la separazione di compiti tra i vari soggetti che agiscono nei processi a rischio. Un esempio specifico di separazione dei compiti finalizzata al controllo è rappresentato dall'area della gestione finanziaria, nella quale il controllo avviene attraverso i consolidati sistemi della pratica amministrativa, facendo particolare attenzione ai flussi finanziari non rientranti nei processi tipici aziendali;
- **Chiari poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali, e prevedere, quando richiesto, precisi limiti di spesa;
- **Sistemi di controllo integrato:** devono considerare tutti i rischi operativi, in particolare relativi alla potenziale commissione di reati-presupposto, in modo da fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare, previa definizione di opportuni indicatori per le singole

tipologie di rischio rilevato ed i processi di *risk assesment* interni alle singole funzioni aziendali;

- **Comunicazione e formazione del personale:** la comunicazione deve riguardare il codice etico e tutti gli altri strumenti quali i poteri organizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisce a rendere trasparente l'operare quotidiano. La formazione, ed in particolare quella del personale che agisce nelle aree a rischio, deve essere adeguata ai rispettivi livelli di responsabilità.

Quanto ai **reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime** commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fermo restando quanto precisato in relazione alle fattispecie di reato doloso, gli elementi da cui il Modello dovrebbe essere composto sono i seguenti:

- **Codice Etico:** esprime la politica aziendale anche con riguardo alla salute e alla sicurezza sul lavoro, indicandone la visione, i valori essenziali e le convinzioni. Serve, pertanto, a definire la direzione, i principi d'azione e i risultati cui tendere;
- **Struttura Organizzativa:** la struttura organizzativa deve avere compiti di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definiti in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda; particolare attenzione deve essere riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito (RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC - medico competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso di incendio);
- **Formazione ed addestramento:** la formazione e l'addestramento debbono assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, è consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello, anche in relazione alle possibili conseguenze di comportamenti che vi si discostino, in particolare, nello svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e la sicurezza sul lavoro;
- **Comunicazione e coinvolgimento:** la condivisione e la circolazione all'interno dell'azienda delle informazioni relative alla individuazione e valutazione dei rischi favoriscono il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e garantiscono consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli;
- **Gestione operativa:** il sistema di controllo dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro deve integrarsi ed essere congruente con la gestione complessiva dei processi aziendali;
- **Sistema di monitoraggio della sicurezza:** la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro richiede una verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione adottate, tramite un monitoraggio periodico da parte delle funzioni aziendali preposte.

Nella predisposizione del Modello, UCI Recupero e Sviluppo ha tratto tutte le opportune indicazioni contenute nelle Linee Guida, conformandosi alle specifiche prescrizioni del Decreto finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI UCI RECUPERO E SVILUPPO S.p.A.

3.1. IL GRUPPO ODEON CINEMAS ED UCI RECUPERO E SVILUPPO S.P.A.

UCI Cinemas è, fra le aziende che si occupano di gestione di cinema multiplex e megaplex, una di quelle che ha avuto la più veloce espansione in Europa. Fa parte del Gruppo Odeon Cinemas, a cui appartiene il più importante circuito cinematografico europeo, attualmente presente con multiplex in Gran Bretagna, Irlanda, Germania, Portogallo, Spagna, Svezia, Norvegia, Finlandia ed Italia, dove dal 2007 è fra le aziende *leader* del mercato.

UCI Cinemas nasce da una partnership tra Universal e Paramount Pictures, due tra le principali major di Hollywood. Acquisito nell'ottobre 2004 da TERRA FIRMA CAPITAL, un'importante società di gestione di fondi di *private equity*, dal 2016 UCI Cinemas fa capo a AMC Entertainment Holdings, leader in America, Europa e nel mondo con oltre 11.000 schermi.

Il successo del gruppo deriva dagli standard di elevata qualità che caratterizzano tutte le strutture UCI. Indipendentemente dalla loro dimensione, i cinema UCI combinano un'architettura ed un design moderno e funzionale ad un elevato livello di *confort* ed attenzione al cliente. Tutte le sale sono a gradinata, hanno schermi giganti da parete a parete, suono digitale e poltrone *extralarge* con una distanza tra le file di poltrone di oltre un metro.

Per UCI l'ascolto dello spettatore e delle sue preferenze è il motore che determina ogni nuova scelta di innovazione; in alcune realtà, infatti, sono state create, all'interno delle sale, aree VIP con maxi poltrone di notevoli dimensioni dedicate a chi ricerca nella comodità un elemento essenziale per la visione ottimale di un buon film. Dai primi mesi del 2018, UCI Cinemas sta sviluppando in alcuni dei cinema del Circuito il nuovo *concept* UCI LUXE, che prevede, tra l'altro, l'installazione di poltrone di nuova concezione totalmente reclinabili.

Il gruppo UCI è presente in Italia sin dal 1992, anno in cui è stata costituita la Società italiana UCI Italia S.p.A. (già "UCI Italia S.r.l.").

Tra il 2006 ed il 2007 UCI Cinemas ha consolidato la sua presenza in Italia grazie a nuove aperture ed all'acquisizione di importanti circuiti, quali Europlex Cinemas alla fine del 2006 e Cinestar Italia nel corso del 2007. Tre ulteriori importanti circuiti, Vis Pathè, UGC e Giometti sono stati acquisiti fra il 2010 e il 2011.

UCI Italia ha attualmente il controllo diretto su 1 società: UCI Recupero e Sviluppo S.p.A. (già "UGC Cinè Cité Italia S.p.A.").

In particolare, UCI Recupero e Sviluppo è stata costituita il 6 ottobre 2000 ed acquisita dal Gruppo UGC nel corso del 2011.

Il Gruppo UCI gestisce attualmente in Italia 42 multisale cinematografiche. Di queste, 37 sono gestite da UCI Italia e 5 da UCI Recupero e Sviluppo S.p.A.

La Società ha la sede legale a Cernusco sul Naviglio (Milano) ed attualmente occupa circa 149 dipendenti, tutti addetti alle multisale da essa gestite.

È invece alle dipendenze della capogruppo UCI Italia tutto il personale dell'Head Office, una descrizione del quale è contenuta nel paragrafo 4.2 che segue, il quale svolge le seguenti attività, anche in favore di UCI Recupero e Sviluppo:

- a. servizi di gestione operativa e assistenza generale;
- b. servizi amministrativi, di reportistica e finanziari;
- c. servizi di redazione degli schemi e della relazione di bilancio;
- d. servizi di amministrazione del personale ed elaborazione paghe;
- e. servizi IT ed EDP;
- f. servizi legali;
- f. servizi generali.

3.2. LA GENESI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI UCI RECUPERO E SVILUPPO S.p.A., LE FINALITÀ E LA METODOLOGIA SEGUITA.

UCI Recupero e Sviluppo – nell'ambito del sistema di controllo preventivo già esistente e nel perseguimento della conduzione degli affari e gestione delle attività aziendali sulla base dei valori di efficienza, correttezza e lealtà, in ogni processo del lavoro quotidiano – ha posto in essere le attività necessarie per completare l'adeguamento del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, a quanto previsto dal Decreto (il risultato di tale processo di adeguamento è qui di seguito definito "**Modello**"), traendo, altresì, tutte le opportune indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, richiamate nel capitolo che precede. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione (e i successivi aggiornamenti) del Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, costituisca un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti cui esso è destinato affinché adottino, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto stesso.

Destinatari del Modello sono tutti coloro che operano per UCI Recupero e Sviluppo ed, in particolare, a norma dell'art. 5 del Decreto: a) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società; b) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; c) coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto a) e b) che precedono (di seguito: i "**Destinatari**").

Il riferimento dell'art. 5 del Decreto a "*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*", nonché a persone "*che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente medesimo*" evidenzia come il Decreto attribuisca rilievo all'effettivo esercizio dei poteri nel processo decisionale rispetto alla qualifica ed al ruolo ricoperto all'interno dell'ente.

L'osservanza del Modello si impone, infine, a tutti coloro che, pur non facendo organicamente parte della Società, operino per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi UCI Recupero e Sviluppo (Partner, Consulenti, Collaboratori, etc.)

Con l'adozione del Modello – inteso quale insieme di regole di carattere generale ed operative – UCI Recupero e Sviluppo si è, quindi, posta l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento e di procedure che risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal Decreto sia in termini di prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi sia in termini di controllo dell'attuazione del Modello e di eventuale irrogazione di sanzioni.

In particolare, il Modello si propone le seguenti finalità:

- **informare e sensibilizzare** i soggetti in posizione apicale nonché quelli sottoposti ad altrui direzione e, in particolare, tutti coloro che operano in nome e per conto di UCI Recupero e Sviluppo nelle aree di attività a rischio sulla eventualità di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni definite, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- **ribadire che tali forme di comportamento illecito sono condannate dalla Società** in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui UCI Recupero e Sviluppo si ispira nello svolgimento delle proprie attività e nell'espletamento della propria missione aziendale;
- **consentire alla società di intervenire tempestivamente, anche in via preventiva**, attraverso il monitoraggio sulle aree di attività considerate potenzialmente a rischio, al fine di prevenire e/o contrastare la commissione di tali illeciti;
- **censurare fattivamente ogni comportamento illecito** attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Come sopra accennato, il processo di adeguamento ai fini della definizione del Modello è stato effettuato tenendo conto dei dettami del Decreto e delle Linee Guida elaborate sul tema da Confindustria.

Detto processo si è, pertanto, articolato nelle due fasi, riportate di seguito, curate da Amministratori, Sindaci, Direttore Generale, se nominato, e dai responsabili delle principali funzioni aziendali nonché da consulenti legali esterni:

- a) l'identificazione e la mappatura formalizzata dei rischi, ovvero l'analisi del contesto aziendale per mettere a fuoco in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare gli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto; la mappa delle aree aziendali a rischio e delle potenziali modalità attuative degli illeciti in dette aree è allegata al presente Modello (**Al. 1**);
- b) la definizione del Modello, mediante valutazione del sistema d'organizzazione, gestione e controllo dei rischi già esistente all'interno di UCI Recupero e Sviluppo e suo successivo adeguamento, integrando o modificando i controlli preventivi esistenti

nonché formalizzandoli in specifiche procedure, qualora necessario, al fine di contrastare efficacemente i rischi identificati.

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 ed alla normativa precedentemente applicabile, UCI Recupero e Sviluppo ha sempre intrapreso una serie di iniziative volte all'adeguamento del proprio sistema di sicurezza sul lavoro alle disposizioni in materia ed al rafforzato impianto di protezione della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

In particolare si è proceduto:

- alla verifica di conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di legge, alla stesura del programma di adeguamento ed alla realizzazione di tutti i necessari interventi di adeguamento e/o miglioramento;
- alla verifica di conformità ai requisiti di legge delle macchine, apparecchiature, utensili, mezzi di trasporto, scale e mezzi di movimento, alla stesura del programma di adeguamento ed alla realizzazione di tutti i necessari interventi di adeguamento e/o miglioramento;
- alla verifica della presenza e validità di tutte le certificazioni ed autorizzazioni per fabbricati, impianti, apparecchi, ecc.;
- all'aggiornamento ed all'adeguamento del documento di valutazione dei rischi;
- alla valutazione dei rischi specifici;
- alla formalizzazione dell'analisi dei rischi residui, alla individuazione, per ogni mansione, dei dispositivi di protezione individuale, alla formazione del personale sull'uso dei medesimi, ed a tutti i conseguenti adempimenti, formali e sostanziali;
- alla revisione del sistema delle deleghe ed alla formazione di tutte le nomine previste dalla legge;
- alle consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alla previsione di un calendario di riunioni periodiche per la sicurezza;
- alla stesura di un piano di emergenza ed evacuazione, all'aggiornamento della procedura per il primo soccorso ed alla formazione dei lavoratori incaricati della lotta antincendio e del primo soccorso (con effettuazione di prove di emergenza), con calendarizzazione dei successivi aggiornamenti formativi;
- all'aggiornamento delle procedure per l'affidamento di opere o servizi in appalto e per l'allestimento di cantieri temporanei e mobili (valutazione della idoneità tecnico-professionale, stesura del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, nomina dei coordinatori per la sicurezza, riunioni di coordinamento, etc);
- aggiornamento del sistema di sorveglianza sanitaria;
- implementazione del sistema di informazione e formazione, con stesura di fascicoli informativi, attuazione dei programmi di base, e di quella riservata ai lavoratori esposti a rischi particolari.

È stato così definito un sistema d'organizzazione, gestione e controllo finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato e di illecito amministrativo individuate dal Decreto.

3.3. LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello è costituito da una Parte Generale, da una Parte Speciale, dal Codice Etico e dagli Allegati.

La **Parte Generale**, oltre ad una sintetica illustrazione delle principali disposizioni del Decreto, contiene una descrizione del modello di *governance* e del sistema organizzativo di UCI Recupero e Sviluppo, nonché del sistema sanzionatorio e del ruolo dell'Organismo di Vigilanza.

La **Parte Speciale** contiene una descrizione dei reati che potrebbero essere commessi all'interno della Società, nonché, per ciascuna tipologia di reato, una descrizione delle aree a rischio, dei principi generali di comportamento cui i destinatari del Modello devono attenersi e dei controlli preventivi adottati dalla Società al fine di evitare la commissione di quei determinati reati.

Il **Codice Etico** stabilisce i canoni di comportamento cui i Destinatari del presente Modello sono tenuti a seguire nella conduzione degli affari e delle proprie attività.

Il presente Modello include infine i seguenti **Allegati**:

- 1) mappa delle aree aziendali a rischio e delle potenziali modalità attuative degli illeciti in dette aree;
- 2) organigramma della società capogruppo;
- 3) schema dei poteri conferiti agli Amministratori;
- 4) elenco dei protocolli e delle procedure.

Il Codice Etico e le procedure sono condivise sul portale aziendale UCI Adventures e/o tramite il software KnowBe4 mediante il quale viene verificato periodicamente se i documenti di nuova pubblicazione sono stati letti e approvati dai destinatari.

3.4. ADOZIONE DEL MODELLO E MODIFICHE ALLO STESSO

Il Modello costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto, atto di emanazione dell'organo dirigente. Il presente Modello è stato infatti adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 1° dicembre 2011.

Le successive modifiche ed integrazioni del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società o del Presidente o uno o più amministratori muniti dei necessari poteri, secondo lo schema di seguito riportato.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente o l'amministratore/i delegato/i:

- a) provvede a modificare tempestivamente il Modello qualora siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne evidenziano l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato;

- b) provvede ad aggiornare tempestivamente il Modello, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, qualora intervengano mutamenti nel sistema normativo o nell'organizzazione e nell'attività della Società;
- c) provvede analogamente a quanto stabilito *sub a)* e *sub b)* anche in relazione alle modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello ad opera delle funzioni interessate. Le procedure e le modifiche devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve prontamente segnalare in forma scritta, al Consiglio di Amministrazione eventuali fatti che evidenzino la necessità di revisione del Modello. Il Consiglio di Amministrazione, in tal caso, adotta le deliberazioni di sua competenza.

Un **primo aggiornamento** del Modello è stato adottato con **delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 20 giugno 2013**, al fine di includere la trattazione dei reati c.d. ambientali, del reato di corruzione tra privati e del reato di impiego di cittadini extracomunitari senza regolare permesso di soggiorno e la descrizione delle procedure adottate dalla Società al fine di prevenire dette fattispecie criminose.

Un **secondo aggiornamento** del Modello è stato adottato con **delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 9 dicembre 2019**, al fine di includere la trattazione di nuovi reati presupposto, tra i quali l'Intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, l'istigazione alla corruzione tra privati, l'autoriciclaggio, alcuni nuovi reati in ambito ambientale e razzismo e xenofobia, e aggiornare il *risk assessment* societario e i protocolli rispetto alle modifiche di alcuni reati già presupposto nonché rispetto alle modifiche organizzative, procedurali e di *governance* societaria.

Un **terzo aggiornamento** è stato approvato con **delibera del Consiglio di Amministrazione della società del 25 giugno 2021**, al fine di includere la trattazione dei reati tributari, di alcuni nuovi reati presupposto tra i reati contro la pubblica amministrazione e dei reati di contrabbando, aggiornando di conseguenza il *risk assessment* societario e i protocolli anche in considerazione di alcune intervenute modifiche organizzative.

Un **quarto aggiornamento** è stato approvato con **delibera del Consiglio di Amministrazione della società del 26 marzo 2024**, al fine di includere la trattazione dei reati di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, del delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare secondo la normativa attuativa della Direttiva (UE) 2019/2121, dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ed il trasferimento fraudolento di valore, dei reati tributari a carattere transfrontaliero europeo, dei delitti contro il patrimonio culturale e beni paesaggistici, in seguito all'inclusione degli stessi nell'elenco dei reati presupposto del Decreto, in ultimo con D.L. 105/2023 convertito con modificazioni dalla Legge 137/2023, aggiornando di conseguenza il *risk assessment* societario e i protocolli applicabili.

3.5. COMUNICAZIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE

UCI Recupero e Sviluppo, in conformità a quanto previsto dal Decreto e al fine di dare efficace attuazione al Modello, ha definito uno specifico piano di comunicazione e formazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso

previsti nonché delle procedure/regole di comportamento aziendali ad esso riferibili. Tale piano è gestito dalle competenti funzioni aziendali che si coordinano con l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, per quanto attiene alla **comunicazione iniziale**, è previsto che il presente Modello sia consegnato, unitamente alle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili, ai Destinatari; esso è, inoltre, pubblicato nella intranet aziendale.

Per quanto riguarda la **formazione**, UCI Recupero e Sviluppo ha poi previsto una specifica attività di formazione, con l'ausilio di consulenti esterni, riguardante, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti (e, quindi, le conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per essa agiscano), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Modello e nelle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto.

UCI Recupero e Sviluppo ha inoltre differenziato la suddetta attività di formazione tanto in relazione ai contenuti quanto in relazione alle concrete modalità di somministrazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

L'attività di formazione sul D. Lgs. 231/2001 e sul Modello ha inoltre incluso la realizzazione di un video tutorial pubblicato sul portale aziendale interno denominato "UCI Adventures", con relativo set di *slides* per il corso on line e il questionario finale di apprendimento. Il video è stato inserito nel pacchetto di corsi (che include anche i corsi in materia di *Bribery Act* e di *whistleblowing*) che i neo assunti devono seguire; i manager delle multisale verificano on line che i neo assunti abbiano completato il corso a video.

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si sono impegnati a rispettare il Modello all'atto della sua approvazione.

Nel caso di modifiche nella composizione dei suddetti Organi Sociali, l'Organismo di Vigilanza comunicherà ai nuovi membri copia del Modello, e richiederà loro una dichiarazione di conoscenza e adesione informata al medesimo.

Anche i Consulenti e i Partners di UCI Recupero e Sviluppo devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme al disposto del D.Lgs. 231/2001.

A tal fine, nella disciplina dei rapporti contrattuali con Consulenti, fornitori e Partners, verrà utilizzata una clausola contrattuale del tipo che segue:

"Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto [ovvero del presente Ordine] il [Fornitore/Appaltatore/Consulente/Partner] dichiara/no di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ("Decreto") in materia di illecito amministrativo della società dipendente da reato e il contenuto del Codice Etico approvato da UCI di cui gli è stata consegnata copia [o che è allegato al contratto/o pubblicato sul sito

al link <https://www.ucicinemas.it/>] quale parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al Decreto.

Di conseguenza, il [Fornitore/Appaltatore/Consulente/Partner] si impegna, nell'esecuzione del contratto e nei rapporti con UCI, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme e ai principi di cui al Codice Etico e, in generale, ad operare nel rispetto del Decreto.

L'inosservanza da parte del [Fornitore/Appaltatore/Collaboratore/Partner] dei principi del Codice Etico di UCI e/o le violazioni del Decreto comporteranno un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimeranno UCI a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Società".).

* * * * *

Specifiche iniziative informative e formative sono, inoltre, svolte con specifico riferimento all'attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in generale, dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori a cura di personale o consulenti esterni con adeguata competenza e professionalità.

4. IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI UCI RECUPERO E SVILUPPO S.p.A.

4.1. IL MODELLO DI GOVERNANCE

Il modello di *governance* di UCI Recupero e Sviluppo ed, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è strutturato in modo tale da assicurare alla Società l'attuazione delle proprie strategie ed il raggiungimento dei propri obiettivi, con la massima efficienza ed efficacia operativa.

UCI Recupero e Sviluppo ha privilegiato un sistema di *governance* cosiddetto *tradizionale* che, attualmente, risulta così articolato:

Assemblea dei Soci

Il Capitale Sociale di UCI Recupero e Sviluppo è detenuto interamente da UCI Italia S.p.A.

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre membri che durano in carica 3 anni.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale della Società è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica 3 anni.

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della Società è esercitata dalla società di revisione EY S.p.A., incaricata dall'Assemblea dei Soci per un periodo di 3 anni.

4.2. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DELLA UCI RECUPERO E SVILUPPO S.p.A. E DELLA CAPOGRUPPO UCI ITALIA S.p.A.

L'Head Office, ovvero la direzione centrale di UCI Italia, con uffici a Barcellona e a Cernusco sul Naviglio, che svolge servizi anche a favore di UCI Recupero e Sviluppo, fa capo al *Managing Director* – Southern Europe (Spain, Italy, Portugal, and Germany) e Northern Europe (Sweden, Norway and Finland) ("Managing Director").

Al *Managing Director* fanno capo le seguenti Direzioni, che sono comuni per tutti i territori di Southern Europe ("SE"):

Commercial (SE): supporta il *Managing Director* nella definizione della strategia commerciale Business to Consumers (gestione dell'esperienza e crescita dei clienti) e Business to Business (gestione dei rapporti con concessionari di pubblicità, sponsors, partners e organizzazione di eventi); nella definizione della strategia Marketing e Digital (sito web, app, etc) e nella gestione del Customer Service.

Film Booking (SE): è responsabile dell'attività di noleggio dei film dalle società distributrici e della programmazione dei film nelle sale cinematografiche

Finance (SE): è responsabile dell'attività di amministrazione, contabilità e bilancio e dei conseguenti adempimenti. Supporta il *Managing Director* nella gestione della finanza aziendale e cura la gestione della finanza ordinaria nonché la definizione del budget. Al *Finance Director SE*, responsabile della Direzione per l'Italia, Spagna, Portogallo, e Germania, riporta il *SE Head of Finance and Accounting*, e il *SE Head of Business Transaction*, basato in Italia, cui riportano, rispettivamente in via gerarchica e funzionale, l'*Accounting Manager*, il *Payrol Manager* e il *Compliance Manager Italy*. Sempre al *Finance Director SE* riportano un *SE Head of F&P* e un *SE Finance Digitalization (RPA) Manager*. All'*Head of Business Transaction SE*, riporta anche un *Italy Business Transaction Manager* e il relativo ufficio.

Operations (SE): supporta il *Managing Director* nella gestione operativa delle sale cinematografiche. All' *Operations Director SE*, riportano, fra gli altri, il *SE Head of Operations and Strategy*, il *SE Head of Labour Efficiency*, i tre *Heads of Field Operations* (di cui uno per l'Italia, uno per la Spagna e il Portogallo e uno per la Germania). All' *Head of Field Operations (Italy)* riportano a sua volta quattro *Regional Manager*. Riporta inoltre all'*Operation Director SE*, l'*Head of Cinema Services SE* e l'*Head of F&B SE*.

People (SE): cura l'amministrazione del personale. Al *People Director SE* riportano il *People Business Partner Italy* e l'*Head of Talent and Development*.

IT (SE): è responsabile della gestione dell'infrastruttura informatica del Gruppo.

Development & Real Estate (SE): è responsabile della gestione degli immobili della SE Region, della negoziare i contratti di locazione e di affitto di ramo d'azienda e anche dell'identificazione di possibili opportunità per la gestione di nuovi cinema.

Legal and Compliance (Southern Europe): è responsabile di tutti gli aspetti legali e di compliance all'interno della Region Southern Europe.

Si allega al presente Modello l'organigramma della Società aggiornato al 1 marzo 2024 (**Al. 2)**.

4.3. GOVERNO SOCIETARIO

Una corretta ripartizione dei poteri e delle responsabilità tra le funzioni operative aziendali e gli organi sociali, costituiti dall'Assemblea dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale è presupposto imprescindibile per garantire il buon governo societario.

La Società, in tale ottica:

- garantisce che la ripartizione di poteri, competenze e responsabilità e la loro attribuzione all'interno dell'organizzazione aziendale siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità, e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta dalla Società;
- individua e descrive le attività svolte dall'ente, la sua articolazione funzionale e l'organigramma aziendale in documenti costantemente aggiornati e diffusi nell'impresa, con la puntuale indicazione di poteri, competenze e responsabilità attribuite ai diversi soggetti.

Secondo quanto previsto dallo Statuto societario, l'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni adottate a norma di legge o di statuto vincolano ed obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

A norma di Statuto, la Società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci nomina un Presidente tra i suoi componenti; può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti ed un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

All'Organo Amministrativo spettano tutti i più ampi ed illimitati poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, può, ove lo ritenga opportuno nominare, tra i propri membri, uno o più Amministratori Delegati o un Comitato esecutivo; può inoltre nominare un Direttore Generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina. Non possono comunque essere delegati al Direttore Generale i poteri riservati dalla legge agli Amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio nonché la firma sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Oltre al Direttore Generale, l'Organo Amministrativo può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolato dalle norme in tema di procura.

4.4. ATTRIBUZIONE DI POTERI

Ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stati attribuiti poteri di gestione e di rappresentanza della Società, con adeguata delineazione dei poteri di firma, nel rispetto della *Delegation of authority* del Gruppo cui la società appartiene.

Il Consiglio di Amministrazione ha conferito procure speciali allo scopo di garantire tempestività nella operatività aziendale e la costante attuazione della politica aziendale e la puntuale applicazione delle normative di volta in volta applicabili.

Uno schema dei poteri attribuiti agli Amministratori è allegato al presente Modello (All. 3).

4.5. SISTEMA RETRIBUTIVO

Il sistema premiante adottato da UCI Italia S.p.A. e dalle sue controllate interessa i dirigenti, alcune funzioni di coordinamento facenti parte dell'head office, i Regional Manager e i direttori dei singoli cinema.

Esso è basato sul raggiungimento di obiettivi qualitativi e quantitativi che vengono definiti coerentemente con le politiche di Gruppo e che sono condivisi annualmente con i soggetti interessati. Tali obiettivi hanno la caratteristica di essere ragionevolmente impegnativi e raggiungibili per le risorse a cui sono stati assegnati.

Il premio è erogato su base annuale; sebbene per i direttori dei singoli cinema vi siano alcuni obiettivi quantitativi misurati trimestralmente, a cui dunque corrispondono pagamenti di incentivi infrannuali.

I premi complessivamente spettanti in un anno a ciascun soggetto interessato non possono comunque eccedere una percentuale della retribuzione base che viene predefinita contrattualmente all'atto dell'assunzione o in fase di revisione contrattuale.

Per i direttori dei singoli cinema la partecipazione al sistema premiante non è prevista nel contratto di lavoro: essi accedono sulla base di criteri equitativi definiti discrezionalmente dall'azienda.

4.6. PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, le Società del gruppo UCI hanno messo a punto un complesso di procedure, sia informatiche che manuali, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali.

Le procedure manuali sono descritte nella Parte Speciale del presente Modello.

Quanto alle procedure informatiche, si rileva che la Società utilizza i seguenti sistemi gestionali:

- **CREA-EVOLUTION:** sistema operativo che gestisce le vendite e il magazzino della Concession;
- **CREA-WINTIC:** sistema operativo che gestisce l'emissione dei biglietti per la visione degli spettacoli;
- **COLF:** applicazione che gestisce le chiusure operatori e chiusura cinema (interfaccia automatica con CREA);
- **FILMSYSTEM:** applicazione che rileva le presenze e i ricavi da box office per ogni singolo spettacolo e consente di effettuare il conteggio dei diritti dovuti ai distributori per il noleggio delle pellicole (interfaccia automatica con CREA);
- **JD EDWARDS:** sistema contabile in uso alle società del Gruppo UCI in Italia;
- **SWING:** sistema di reportistica e business intelligence con riferimento ai dati di vendita (interfaccia con CREA-WINTIC e CREA-EVOLUTION);
- **SERVICE NOW:** sistema di gestione dei ticket per interventi IT;
- **KEROS:** sistema di rilevazione delle presenze del personale;
- **ZUCCHETTI:** sistema di elaborazione paghe;
- **LUCERNEX:** software per controllare i pagamenti dei contratti immobiliari e gestire l'informazione di questi contratti.

4.7. LE PROCEDURE SECONDO IL SARBANES-OXLEY ACT

La società in virtù dell'appartenenza al gruppo internazionale controllato da una società quotata sul mercato americano, ha dovuto analizzare ed adeguare la propria struttura, adottando principi e procedure, rispettando determinate regole operative, al fine di essere conformi alla normativa americana contenuta nel Sarbanes-Oxley Act del 2002.

La Sarbanes-Oxley (SOX) raccoglie un complesso di norme aventi ad oggetto la Corporate Governance delle società, introducendo una serie di regole e di istituti volti a garantire la correttezza e la completezza delle informazioni destinate al mercato. In particolare la SOX si pone come obiettivo la tutela della fiducia degli investitori e la protezione degli azionisti contro possibili frodi.

I principi e le procedure implementate da UCI con l'adozione della *SOX compliance* sono stati funzionali al miglioramento del sistema di controllo interno e all'obiettivo del Modello di minimizzare il rischio in alcune aree sensibili come quella dei reati societari.

4.8 PIANIFICAZIONE, BUDGET, REPORTING E CONTROLLO DI GESTIONE E DEI FLUSSI FINANZIARI

Il sistema di pianificazione, budget e controllo di gestione costituisce un elemento qualificante della *governance* delle società del gruppo UCI.

Tale sistema riguarda UCI Italia e UCI Recupero e Sviluppo, e si articola nelle seguenti fasi essenziali:

- a) definizione e condivisione, in coerenza con la pianificazione pluriennale, degli obiettivi di budget di aree, direzioni, commesse e progetti;
- b) verifica periodica del rispetto delle assegnazioni budgetarie;
- c) misurazione periodica dei risultati raggiunti;
- d) analisi di redditività;
- e) analisi degli scostamenti e individuazione linee di intervento.

In questo contesto è significativa la politica aziendale della capogruppo UCI Italia di assegnare obiettivi raggiungibili, nel rispetto dell'etica aziendale, della concorrenza e del pieno assolvimento degli adempimenti.

La gestione della tesoreria, che fa capo alla Direzione *Finance and Administration*, consiste principalmente nelle seguenti attività:

- gestione dei rapporti con istituti di credito;
- gestione di transazioni intercompany;
- gestione delle garanzie in essere (prevalentemente fidejussioni bancarie);
- esecuzione dei pagamenti;
- riconciliazioni bancarie e di cassa;
- riconciliazioni degli incassi.

La Società ha in essere rapporti di conto corrente con diversi istituti di credito. Con cadenza mensile, vengono effettuate riconciliazioni bancarie complete.

Presso la sede di Cernusco sul Naviglio sono presenti tre casse che vengono utilizzate per spese generali di diversa natura e l'autorizzazione al prelievo segue la procedura autorizzativa dei pagamenti. Con cadenza mensile viene effettuata la riconciliazione di cassa con il saldo iscritto in contabilità generale.

4.9. LA GESTIONE OPERATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

La gestione operativa in materia salute e sicurezza sul lavoro di UCI Recupero e Sviluppo tiene conto della dimensione della Società, della tipologia delle attività e della complessità tecnica e giuridica in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ambiente le quali possono richiedere professionalità specifiche di tipo organizzativo e gestionale e la possibilità di immediati e concreti interventi operativi.

Nell'ambito della struttura organizzativa di UCI Cinema, sono stati assegnati i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro come previsto dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).

I compiti, le procure e le nomine in materia di sicurezza sul lavoro sono attribuiti secondo criteri formalizzati e secondo un principio di effettività.

I documenti di riferimento sono i seguenti:

- l'Organigramma aziendale e della sicurezza;
- il Documento di valutazione dei rischi (DVR), che dettaglia compiti e responsabilità per il Servizio di Prevenzione e Protezione, individua il medico competente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, i Responsabili e gli Addetti all'antincendio e Primo Soccorso;

L'organizzazione strutturale è volta ad assicurare la sussistenza delle competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo dei rischi, nonché a garantire un sistema che monitori il rispetto delle norme e delle procedure interne e un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal sistema di gestione della sicurezza adottato e dal Modello.

Tenendo conto della dislocazione sul territorio delle Multisala gestite dalla Società, ove sorgano esigenze di miglioramento del sistema di gestione degli obblighi ed adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 nonché dalla normativa in materia di sicurezza ed antincendio specificamente applicabile all'attività di gestione di Multisala Cinematografiche svolta dalla Società potranno essere conferite ulteriori specifiche procure o effettuate nomine per attività di gestione ordinaria delle attività e in materia di gestione degli adempimenti ambientali e di sicurezza sul lavoro anche se del caso avvalendosi della facoltà di delega di cui all'art. 16 del D. Lgs. 81/2008 ("Testo Unico sulla Sicurezza").

L'eventuale delega di funzioni potrà essere conferita a soggetto che sia in possesso della professionalità e della esperienza necessarie per il corretto svolgimento delle funzioni e che

possa assicurare una presenza fisica nelle varie strutture per vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza ed antincendio e per assicurare che vengano rispettati tutti gli obblighi e posti in essere tutti gli adempimenti di cui alla normativa di riferimento.

Una descrizione più dettagliata del sistema di sicurezza adottato dalla Società è descritto nella Parte Speciale del presente Modello.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1. PREMESSA

Come accennato sopra, l'art. 6 del Decreto prevede che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente, oltre ad aver adottato un adeguato Modello, ha affidato ad un Organismo di Vigilanza ("OdV") il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detto Modello e di assicurarne l'aggiornamento.

Come sottolineato dalle Linee Guide di Confindustria, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le seguenti caratteristiche:

- a) **autonomia ed indipendenza:**
 - inserimento dell'OdV "come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile";
 - previsione di un "riporto" dell'OdV al massimo vertice operativo aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione;
 - assenza, in capo all'OdV nel suo complesso di compiti operativi;
 - autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente;
- b) **professionalità:** per poter svolgere efficacemente l'attività assegnatagli, l'OdV deve possedere un bagaglio di conoscenze specifiche, incluse le conoscenze tecniche proprie di chi svolge attività ispettiva, le conoscenze proprie di chi svolge attività di consulenza in materia di analisi dei sistemi di controllo nonché conoscenze di tipo giuridico;
- c) **continuità di azione:** l'OdV deve dedicarsi in maniera costante al controllo dell'osservanza del Modello, curarne l'attuazione ed il periodico aggiornamento.

È, pertanto, rimesso al suddetto organo, conformemente a quanto stabilito nel presente Modello, il compito di svolgere in qualità di Organismo di Vigilanza, le previste funzioni di vigilanza e di controllo.

Tenuto conto delle peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e degli specifici contenuti professionali richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e di controllo, tale organo si può avvalere delle altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendessero necessarie a tal fine, ovvero di risorse esterne in grado di fornire il dovuto supporto professionale.

5.2 COMPOSIZIONE E NOMINA

L'Organismo di Vigilanza è organo della Società – caratterizzato da autonomia, indipendenza e continuità d'azione – a composizione collegiale mista, costituito da tre componenti di cui uno interno e due esterni alla Società.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti dotati delle competenze professionali necessarie per l'espletamento delle funzioni e/o che abbiano maturato specifica esperienza in ambito aziendale.

In particolare, le competenze richieste afferiscono alle materie giuridiche, economiche, finanziarie, aziendali nonché alla materia della igiene e sicurezza sul posto di lavoro.

I componenti dell'Organismo sono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione con delibera motivata, che evidenzia per l'Organismo nel suo complesso la sussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione.

Al fine di garantire la sussistenza di tali requisiti soggettivi, il Consiglio di Amministrazione valuta il curriculum vitae di ciascun componente.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, al momento dell'accettazione della carica di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, o in altra situazione di conflitto di interessi, con riguardo alle funzioni/compiti dell'Organismo di Vigilanza, impegnandosi, per il caso in cui si verificasse una delle predette situazioni – e fermo restando in tale evenienza l'assoluto e inderogabile obbligo di astensione – a darne comunicazione all'organo dirigente, onde consentire la sostituzione dell'incarico.

Tali documenti sono conservati agli atti del Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza possono ricoprire funzioni o cariche in ambito aziendale, purché queste non comportino a titolo individuale poteri gestionali di amministrazione attiva incompatibili con l'esercizio delle funzioni dell'Organismo. Il venir meno della funzione o della carica rivestita all'atto della nomina comporta decadenza dall'incarico di membro dell'Organismo.

Costituiscono cause di ineleggibilità o decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, con effetto immediato dalla data di delibera della nomina:

- la condanna o l'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 e ss. c.p.p., con provvedimento passato in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto e ritenuti rilevanti nel Modello o che, comunque, incidano sull'affidabilità professionale del soggetto;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la condizione giuridica di interdetto, inabilitato o fallito;
- l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni e integrazioni; e di misure antimafia di cui alla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
- di attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della Società.

L'Organismo di Vigilanza, se non vi abbiano provveduto i Consiglieri di Amministrazione in sede di costituzione, elegge, il proprio Presidente. È in facoltà dell'Organismo di Vigilanza nominare un segretario, scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione determina, all'atto della nomina, gli emolumenti spettanti ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

5.3 DURATA IN CARICA, CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

L'Organismo di Vigilanza ha durata triennale. I componenti possono essere rinominati e rimangono comunque in carica fino all'accettazione del successore, salvo quanto previsto di seguito. Il Consiglio di Amministrazione determina, all'atto della nomina, gli emolumenti spettanti ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

La cessazione dalla carica è determinata – oltre che dalla scadenza del triennio dalla nomina – da rinuncia, decadenza, revoca o impedimento permanente e, per quanto riguarda i componenti interni nominati in ragione della funzione di cui siano titolari in ambito aziendale, dal venir meno della titolarità della funzione medesima.

La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dei componenti l'Organismo di Vigilanza o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza dell'Organismo di Vigilanza si è ricostituita per effetto dell'accettazione dei nuovi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, per giusta causa, l'incarico conferito ai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Per giusta causa di revoca deve intendersi:

- un grave inadempimento ai propri doveri/funzioni, così come definiti nel Modello;
- il passaggio in giudicato di un provvedimento di condanna della Società, ai sensi del Decreto, motivato sulla base dell'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- il sorgere di una situazione di concorrenza o di conflitto di interesse;
- l'omessa comunicazione di situazioni di incompatibilità o di decadenza di cui al precedente paragrafo 5.2.

Nelle ipotesi di coinvolgimento di un membro dell'Organismo di Vigilanza in un procedimento penale per un reato rilevante ai sensi del Decreto o che incida sulla affidabilità professionale o qualora sia contestato alla società "omessa o insufficiente vigilanza", in casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione può disporre, anche prima del giudicato, la sospensione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza coinvolti e la nomina di sostituti determinandone la durata. In caso di simultanea sospensione di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, può disporre, la revoca dei poteri dell'Organismo e la nomina di un nuovo Organismo ad interim determinandone la durata.

In caso di cessazione per qualunque causa di un componente dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione della Società provvede senza ritardo alla sua sostituzione.

Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi che precedono, in caso di cessazione del Presidente dell'Organismo, le relative funzioni sono assunte dal componente più anziano, che rimane in carica fino all'accettazione del nuovo Presidente.

5.4 FUNZIONI E POTERI

L'Organismo di Vigilanza, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto, è chiamato ad assolvere i seguenti compiti:

- vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- verifica il rispetto del sistema di controlli preventivi stabiliti dal Modello, mediante il raffronto concreto tra le condotte poste in essere dalle unità organizzative della società e le procedure previste nel Modello;
- verifica l'efficacia e l'efficienza del Modello rispetto alla prevenzione delle condotte criminose;
- verifica la reale capacità del Modello di prevenire le condotte in contrasto con i principi del Codice Etico;
- formula, quando necessario, proposte al Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, di significativi cambiamenti dell'assetto societario e di eventuali modifiche legislative;
- si coordina con il management aziendale per la valutazione di eventuali sanzioni disciplinari;
- si coordina con il responsabile delle Risorse Umane, per la definizione dei programmi di formazione del personale della società e dei suoi apicali;
- predispone la documentazione organizzativa interna necessaria al mantenimento e al funzionamento del Modello, contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti dello stesso, anche in relazione alle innovazioni legislative intervenute nella materia.

Nel caso in cui l'Organismo riscontrasse violazioni del Modello oppure condotte illegittime e/o illecite, lo stesso deve immediatamente comunicare tali violazioni o condotte al Consiglio di Amministrazione, secondo le procedure previste nel Modello, per concordare gli opportuni provvedimenti.

Nell'espletamento delle sue funzioni ed attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di poteri di controllo mediante la richiesta di informazioni e chiarimenti, nonché di risorse interne alla società e, ove necessario, di consulenti esterni di comprovata professionalità ed esperienza.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale, estraendone se del caso copia, nonché effettuare interviste e richiedere relazioni scritte.

In particolare, sono previste verifiche su singoli atti e contratti relativi a processi a rischio; verifica delle procedure, verifica del livello di conoscenza del Modello anche attraverso l'analisi delle richieste di chiarimenti e delle segnalazioni pervenute.

Il membro interno dell'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni trasmesse attraverso il canale interno messo a disposizione dalla Società e valuta se queste abbiano rilevanza diretta o indiretta ai fini del Modello e del Decreto.

Le segnalazioni che hanno rilevanza diretta o indiretta ai fini del Modello e del Decreto sono condivise con l'intero Organismo di Vigilanza perché questi possa formulare osservazioni, seguirne la gestione e comunque verificare il funzionamento del sistema di segnalazione, la qualità dello smistamento delle segnalazioni e la gestione secondo le previsioni del Modello anche allo scopo di monitorare il miglioramento del Modello organizzativo nel caso di disfunzionalità del sistema.

L'Organismo può, inoltre, delegare a uno dei componenti specifici adempimenti, con l'obbligo di riferire agli altri componenti. In ogni caso, permane la responsabilità collegiale dell'Organismo anche in ordine alle funzioni delegate a uno dei propri membri.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, i componenti delle strutture tecniche e i consulenti esterni di cui esso dovesse avvalersi non possono comunicare o diffondere notizie, informazioni, dati, atti e documenti comunque acquisiti nell'esercizio delle proprie attività, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dal Modello nonché dalle normative vigenti. All'atto della nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione determina i poteri di spesa ritenuti adeguati allo svolgimento delle funzioni, compiti e doveri dell'Organismo.

In ogni caso, essendo prioritaria la necessità di garantire la tempestività dell'intervento dell'Organo di Vigilanza ed in presenza di situazioni eccezionali ed urgenti, l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse eccedenti i propri poteri di spesa con l'obbligo di dare immediata informazione al Consiglio di Amministrazione.

L'attività dell'Organismo di Vigilanza non può essere sindacata da alcun altro soggetto o struttura aziendale. Il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento in quanto sul Consiglio di Amministrazione grava in ultima istanza la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

5.5. MODALITÀ E PERIODICITÀ DI RIPORTO AGLI ORGANI SOCIETARI

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio d'Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

Annualmente, o in tempi più brevi laddove vi siano specifiche e significative situazioni, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio d'Amministrazione una relazione sull'attuazione del Modello indicando:

- (a) le violazioni al Modello riscontrate;
- (b) attività di controllo svolta (aree/processi verificati, andamento ed esito delle verifiche);
- (c) eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti o eventi che in termini di efficacia del Modello;
- (d) la valutazione sul funzionamento complessivo del Modello;
- (e) le integrazioni, correzioni e modifiche o gli aggiornamenti da porre eventualmente in essere anche con riferimento alla mappatura delle Attività sensibili;

- (f) relazione sull'attività di informazione e formazione del personale;
- (g) modifiche legislative e aziendali che potrebbero avere effetti sul Modello e relative proposte per il suo aggiornamento;
- (h) rendiconto del fondo economico gestito dall'Organismo di Vigilanza;
- (i) le linee operative del programma di lavoro per l'anno successivo.

L'Organismo di Vigilanza può rivolgere comunicazioni al Consiglio d'Amministrazione in ogni circostanza in cui lo ritenga necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Modello e dal Decreto.

Dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza nel più breve tempo possibile al Consiglio di Amministrazione eventuali comportamenti o azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure aziendali, richiedendo anche il supporto delle altre strutture aziendali che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni che possono impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'Organismo di Vigilanza può riferire su base continuativa - e non necessariamente formalizzata - direttamente con il Managing Director.

Il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Managing Director hanno la facoltà di convocare l'Organismo di Vigilanza in qualsiasi momento.

L'Organismo di Vigilanza può a sua volta chiedere in qualsiasi momento un incontro con i suddetti Organi Sociali al fine di riferire in merito all'attuazione del Modello e in merito a situazioni particolari o eccezionali.

Gli incontri con gli Organi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce sono verbalizzati e copia dei verbali è custodita dall'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione ogni qual volta la violazione riguardi i vertici apicali della Società. Lo stesso potrà ricevere, inoltre, richieste di informazioni o di chiarimenti da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione.

5.6 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO

In conformità a quanto previsto dal Modello, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito a ogni notizia rilevante ai fini dell'applicazione del Modello e del suo eventuale aggiornamento.

L'obbligo di informazione grava su tutto il personale e ha ad oggetto qualsiasi notizia concernente la commissione di reati, i comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello e dal Codice Etico, le eventuali carenze della struttura organizzativa o delle procedure vigenti. Al fine di assecondare l'adempimento di tale obbligo, le competenti strutture aziendali, su richiesta dell'Organismo, appronteranno canali informativi dedicati.

In particolare, in ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, informazioni identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole funzioni; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo di Vigilanza medesimo (*"flussi informativi"*); in particolare, tutte le notizie relative ai cambiamenti organizzativi (organigrammi o procedure), sistema di deleghe e procure, copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, copia delle comunicazioni di autorità amministrative o di vigilanza;
- su base tempestiva, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l'attuazione del Modello ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Al fine di fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti di monitoraggio delle attività critiche, devono essere trasmessi allo stesso tutte le informazioni ritenute utili a tale scopo, tra cui a titolo esemplificativo:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i Reati;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative a cambiamenti organizzativi o nuovi sviluppi di business, da cui possa derivare un mutamento delle Aree a Rischio;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari.

5.7 SEGNALAZIONI

La Società prevede canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e un sistema disciplinare conformi al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, *"riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"* (**"Decreto Whistleblowing"**)

I destinatari del Modello potranno trasmettere, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e o violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza nel proprio contesto lavorativo (**"Segnalazioni"**).

I Destinatari (e gli altri possibili segnalanti individuati dal Decreto Whistleblowing) che effettuano segnalazioni devono farlo secondo i termini e le modalità di cui al Modello e alla

Policy sulle segnalazioni di irregolarità del Gruppo adottata dalla Società e non potranno essere soggetti ad alcuna ritorsione.

Sono qualificate ritorsioni i comportamenti, atti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, posti in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al segnalante in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Tra le fattispecie di ritorsioni sono incluse:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c. il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d. sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e. le note di merito negative o le referenze negative;
- f. l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i. la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k. i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l. l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n. l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o. la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

In caso di violazioni del divieto di ritorsioni il Decreto Whistleblowing prevede sanzioni pecuniarie e disciplinari nonché misure di sostegno per i segnalanti e la possibilità per quest'ultimi di comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito in ragione di una segnalazione.

Restano ferme le disposizioni del sistema disciplinare di cui al punto 6 della Parte Generale del Modello, relative alle sanzioni dirette ai soggetti che commettono ritorsioni o ostacolano la segnalazione o violano l'obbligo di riservatezza ai segnalanti rispetto ai quali è accertata anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave

5.8 MODALITÀ DI INFORMAZIONE E SEGNALEZIONE

Informazioni e flussi informativi

Le informazioni su base periodica e su base tempestiva potranno pervenire

- per iscritto a mezzo posta all'indirizzo UCI Cinemas. – c.a. Organismo di Vigilanza – Via Carlo Donat Cattin, 5, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) oppure a mezzo e-mail al seguente indirizzo: odv@cinemas.it
- direttamente ad uno o tutti i membri dell'OdV agli indirizzi che saranno comunicati dal Managing Director o dall'Organismo di Vigilanza

Segnalazioni

Le Segnalazioni potranno essere trasmesse secondo il canale informatico costituito da una piattaforma informatica denominata Safecall disponibile all'indirizzo www.safecall.co.uk/report o telefonicamente (i numeri di telefono locali sono evidenziati nei poster informativi disponibili presso tutti i cinema e gli uffici).

I canali di segnalazione e la loro gestione garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante conformemente al Decreto Whistleblowing.

Le modalità di invio delle Segnalazioni e la gestione delle stesse sono definite nella *Policy per la Segnalazione di irregolarità del gruppo* di cui saranno informati i Destinatari del Modello.

I Destinatari (e gli altri possibili segnalanti individuati dal Decreto Whistleblowing) potranno effettuare una segnalazione esterna all'ANAC, solo se:

- il canale interno non è attivo o non è conforme alla legge;
- hanno già effettuato una segnalazione interna ma questa non ha avuto alcun seguito;
- hanno ragionevoli motivi per ritenere che la segnalazione interna non avrebbe un seguito effettivo o questa determinerebbe il rischio di ritorsione;
- hanno ragionevoli motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne all'ANAC possono essere inviate al seguente link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

5.9 GESTIONE DELLA SEGNALEZIONE E RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La Società ha affidato la gestione del canale di segnalazione ad un ufficio interno autonomo e specificamente formato che in qualità di gestore del canale di segnalazione, in conformità al D.Lgs. 24/2023 e alla *Policy per la Segnalazione di irregolarità del gruppo*:

- rilascerà al segnalante avviso di ricevimento entro 7 giorni;
- manterrà interlocuzioni con la persona segnalante e potrà richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- darà diligentemente seguito alla segnalazione;
- fornirà riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento;
- metterà a disposizione, anche tramite i canali e le risorse della Società, informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni

interne nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Il membro interno dell'Organismo di Vigilanza è membro dell'ufficio incaricato per la gestione delle segnalazioni e riceve le Segnalazioni inviate attraverso la piattaforma Safecall, valuta la pertinenza delle Segnalazioni ai fini del Decreto e del Modello in via diretta o indiretta, in caso positivo, le condivide con l'intero Organismo di Vigilanza, che partecipa alla gestione della segnalazione, conduce opportune valutazioni di vigilanza, formula osservazioni e ne segue la gestione.

L'Organismo di Vigilanza riceve altresì i flussi informativi periodici su base trimestrale in merito a tutte le segnalazioni ricevute indipendentemente dal rilievo ai fini del Decreto e del Modello, al fine di consentire le verifiche e attività proprie dell'Organismo di Vigilanza in relazione al Modello.

L'Organismo di Vigilanza agisce garantendo il rispetto del requisito della riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone a diverso titolo coinvolte (segnalato e altri soggetti menzionati nella segnalazione) e del contenuto della segnalazione.

6. IL SISTEMA SANZIONATORIO

6.1. IN GENERALE

Un aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e), del Decreto, dalla definizione di un adeguato sistema disciplinare, idoneo a sanzionare la violazione del Modello e delle regole di comportamento/procedure aziendali ad esso riferibili, sia per i soggetti in posizione apicale sia per i soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza.

A tal fine la Società ha definito che la violazione delle norme del Codice Etico nonché dei principi contenuti nel Modello e delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili comporta, a carico dei Destinatari, l'applicazione di sanzioni. Tali violazioni, infatti, ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società stessa e possono determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento integri o meno una fattispecie di illecito e dall'esito del conseguente giudizio.

In ogni caso, data l'autonomia della violazione del Codice Etico e delle procedure interne rispetto alla violazione di legge che comporta la commissione di un reato o di un illecito amministrativo, la valutazione dei comportamenti in contrasto con il Modello effettuata dalla Società, può non coincidere con la valutazione del giudice in sede penale.

Le sanzioni per le violazioni del presente Modello sono adottate dagli organi che risultano competenti, in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dallo Statuto o dai regolamenti interni della Società.

6.2. MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

6.2.1. SISTEMA DISCIPLINARE

Le violazioni delle singole regole comportamentali di cui al Modello e al Codice Etico da parte dei dipendenti soggetti al CCNL costituisce illecito disciplinare, e dunque, il codice disciplinare di cui al CCNL deve intendersi integrato dalle seguenti disposizioni.

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 della L. 30 maggio 1970, n. 300, c.d. Statuto dei Lavoratori, relativamente alla previa contestazione dell'addebito al Dipendente al fine di consentire al medesimo la difesa e l'indicazione di eventuali giustificazioni).

Il tipo e l'entità delle sanzioni previste dalle previsioni contrattuali vigenti (a titolo esemplificativo, richiamo verbale, ammonizione scritta, multa, sospensione, licenziamento) saranno applicate tenendo conto, in particolare, della rilevanza degli obblighi violati, nonché;

- dell'intenzionalità o grado di colpa del suo comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta – ai sensi e per gli effetti del Decreto – a seguito della condotta censurata;
- del comportamento complessivo del dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti sanzioni disciplinari;
- della posizione funzionale e alle mansioni del dipendente coinvolto;
- di altre particolari circostanze rilevanti che accompagnano la violazione.

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti da:

- a) mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti nelle procedure aziendali riferibili al Modello;
- b) violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, delle procedure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;
- c) mancato rispetto delle procedure aziendali concernenti l'evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e di controllo degli atti relativi alle procedure aziendali riferibili al Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
- d) la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione incompleta o non veritiera;
- e) l'omessa redazione della documentazione prevista dal presente Modello o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso;
- f) violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure aziendali riferibili al Modello ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organo di Vigilanza e Controllo;
- g) inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- h) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure aziendali riferibili al Modello.
- i) violazione delle misure di tutela del soggetto che abbia trasmesso segnalazioni di violazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o violazioni del Modello commettendo ritorsioni ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 24/2023, ostacolando o tendando di ostacolare la segnalazione o violando l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. 24/2023;
- j) violazione dell'obbligo di istituire canali di segnalazione, adottare procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni in conformità al D.Lgs. 24/2023;
- k) mancata attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute secondo i canali di segnalazione predisposti dal Modello;
- l) effettuazione da parte del Segnalante di Segnalazioni che si dovessero rivelare volutamente futili, false o infondate, con contenuto diffamatorio o calunnioso o comunque aventi ad oggetto informazioni deliberatamente errate o fuorvianti, al solo scopo di danneggiare la Società, il Segnalato o altri soggetti interessati dalla Segnalazione. Saranno comunque adottate sanzioni disciplinari quando è accertata la responsabilità penale per reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i

medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero, per lo stesso titolo, la responsabilità civile in caso di dolo e colpa grave.

In ogni caso, qualora il fatto costituisca violazione di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

Con la contestazione può essere disposta la revoca delle procure affidate al soggetto interessato.

6.2.2 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DIRETTIVI

Dirigenti

Per quanto riguarda i dipendenti con qualifica di Dirigenti, vale quanto sopra descritto a proposito dei lavoratori dipendenti, con riferimento specifico al CCNL.

Se la violazione riguarda i Dirigenti, l'Organismo di Vigilanza deve darne comunicazione al titolare del potere disciplinare e al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente, mediante relazione scritta così che i destinatari della comunicazione possano avviare i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal CCNL applicabile.

In ogni caso le sanzioni comminate saranno commisurate alla violazione e all'impatto della stessa sul rapporto di fiducia ivi incluso il licenziamento senza preavviso che potrà essere comminato nei casi in cui vi sia una lesione del rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione del rapporto.

Nel caso di violazioni che non ledano il rapporto di fiducia in modo tale da non consentire la prosecuzione del rapporto il Consiglio di Amministrazione segnalerà per iscritto il comportamento non conforme al Dirigente perché ne tenga conto nell'attività successiva.

Qualora il dirigente sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato. Nel caso in cui la Società decida di procedere con il licenziamento, questo avrà effetto dalla data di inizio della sospensione cautelare.

Amministratori

Se la violazione riguarda un Amministratore della Società, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente, al Collegio Sindacale o organo equivalente, in persona del Presidente, mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni,

determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che ne sono derivate:

- a) richiamo formale scritto;
- b) sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- c) revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Peraltro, nei casi più gravi – e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della Società nei confronti del responsabile – il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

Collegio Sindacale

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale o organo equivalente, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e del Consigliere delegato.

In tali casi, il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare la giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

6.2.3. MISURE NEI CONFRONTI DI CONSULENTI, COLLABORATORI E CONTROPARTI CONTRATTUALI

Per quanto riguarda i collaboratori, i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari con la Società, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alle stesse, l'inosservanza delle norme del Codice Etico e delle procedure aziendali riferibili al Modello che siano parte integrante del rapporto negoziale potrà, se del caso, costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni subiti dalla Società.

Al verificarsi di violazioni da parte di detti soggetti, l'Organismo di Vigilanza informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il responsabile dell'area alla quale il rapporto o il contratto si riferisce, mediante relazione scritta.

Il Managing Director cura, di concerto con l'Organismo di Vigilanza e con il supporto del dipartimento legale, l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership di apposite clausole contrattuali risolutive espresse volte ad ottenere l'impegno all'osservanza dei principi del D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico aziendale.

6.2.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento all'Organo di Vigilanza e Controllo, nel caso in cui il rapporto con la Società sia di lavoro subordinato, si applicheranno le disposizioni di cui al punto 6.2.2 che precede,

nel caso in cui, invece, il rapporto sia di collaborazione/consulenza, varrà quanto previsto al punto 6.2.3 che precede.

7. PRESTAZIONI DI SERVIZI INFRAGRUPPO

Ai fini di quanto previsto nei successivi paragrafi, per Gruppo deve intendersi l'insieme delle società controllanti, controllate o collegate direttamente o indirettamente dalla Società nonché le società controllate e collegate dalle precedenti.

7.1. PRESTAZIONI DI SERVIZI SVOLTE A FAVORE DI SOCIETÀ DEL GRUPPO

Le prestazioni di servizi, svolte dalla Società a favore di società del Gruppo, che possono interessare attività e operazioni a rischio di cui alla successiva Parte Speciale, devono essere disciplinate da un contratto scritto.

Il contratto è soggetto a revisione da parte dell'organo dirigente o da soggetto da esso delegato ed è comunicato all'Organismo di Vigilanza della UCI Italia.

Il contratto di prestazioni di servizi di cui sopra deve prevedere:

- a) l'obbligo da parte della società beneficiaria del servizio, di attestare la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla Società, ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti;
- b) il potere dell'Organismo di Vigilanza della Società di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza o funzione equivalente della società beneficiaria del servizio, al fine del corretto svolgimento delle proprie funzioni;
- c) il dovere dell'Organismo di Vigilanza della Società di redigere, almeno una volta all'anno, una relazione concernente l'attività di vigilanza sulle prestazioni di servizi rese dalla Società alle società del Gruppo. Tale relazione è comunicata al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio.

La Società si attiene, nella prestazione di servizi in favore di altre società del Gruppo, a quanto previsto nel proprio Codice Etico e nel presente Modello nonché alle procedure stabilite per la sua attuazione.

Qualora la prestazione di servizi riguardi attività od operazioni a rischio non contemplate nel presente Modello, la Società si dota di regole e di procedure necessarie alla prevenzione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Nell'ipotesi in cui la società del Gruppo beneficiaria dei servizi resi richieda motivatamente alla Società il rispetto di procedure nuove o diverse da quelle previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione, la Società si attiene a tali procedure solo dopo che il proprio Organismo di Vigilanza le abbia considerate idonee a prevenire il compimento dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

L'Organismo di Vigilanza della Società propone e cura l'adozione e il rispetto delle procedure contemplate nei paragrafi precedenti.

7.2. PRESTAZIONI DI SERVIZI SVOLTE DA SOCIETÀ DEL GRUPPO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ

Le prestazioni di servizi, svolte da società del Gruppo in favore della Società, che possono interessare attività e operazioni a rischio di cui alla successiva parte speciale, devono essere disciplinate da un contratto scritto da comunicarsi all'Organismo di Vigilanza della Società.

Il contratto di prestazione di servizi deve prevedere:

- a) l'obbligo da parte della Società di attestare la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni fornite ai fini del ricevimento dei servizi richiesti;
- b) il potere dell'Organismo di Vigilanza della Società di richiedere informazioni all'Organismo di Vigilanza della società che presta i servizi, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza;
- c) il dovere dell'Organismo di Vigilanza della società del Gruppo che presta i servizi di redigere, almeno una volta l'anno, una relazione concernente l'attività di vigilanza sulle prestazioni e i servizi rese alla Società e di comunicare tale relazione al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza della Società.

Detti contratti devono prevedere che la società del Gruppo alla quale è richiesto il servizio si doti di un Modello e di procedure idonee alla prevenzione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Inoltre, la Società può chiedere motivatamente alla società del Gruppo che fornisce il servizio, il rispetto di procedure nuove o diverse da quelle previste dal suo Modello o stabilite per la sua attuazione. La società che presta il servizio dovrà attenersi a tali procedure dopo che il proprio Organismo di Vigilanza le avrà ritenute idonee a prevenire i reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Da ultimo, l'Organismo di Vigilanza della Società, laddove lo reputi necessario ai fini della prevenzione dei reati presupposto previsti dalla normativa rilevante in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, propone, sentite le funzioni competenti, che i contratti di prestazioni di servizi di cui sopra, prevedano l'adozione da parte della società del Gruppo che presta il servizio di specifiche procedure di controllo.